



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 luglio 2011 (13.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0006 (COD)**

**12419/11
ADD 1**

**CODEC 1142
TEXT 12
MI 346
ENT 159
CHIMIE 39
ECO 88
CONSOM 111**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/ CONSIGLIO

n. prop. Com: 6095/09 REV1 TEXT 2 MI 47 ENT 19 CHIMIE 11 ECO 11 CONSOM 27
CODEC 131

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio, la direttiva 96/73/CE e la direttiva 2008/121/CE (**seconda lettura**)
- Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo (**AL + D**)
Dichiarazioni

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate ai consumatori, in particolare quando si tratta di prodotti contrassegnati con un'indicazione di origine, al fine di proteggerli da indicazioni fraudolente, inaccurate o fuorvianti. L'uso delle nuove tecnologie, quali l'etichettatura elettronica, inclusa l'identificazione a radiofrequenza, può rappresentare uno strumento utile per fornire tali informazioni mantenendo il passo con lo sviluppo tecnologico. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a tenere conto, al momento di elaborare la relazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, del loro impatto su eventuali nuovi obblighi in materia di etichettatura, anche in vista di migliorare la tracciabilità dei prodotti.

Dichiarazione della Bulgaria

La Bulgaria, in uno spirito di compromesso, sostiene l'accordo sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Nondimeno, la Bulgaria rammenta l'impegno politico di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese per effetto della legislazione UE e, pertanto, si rammarica del fatto che il testo definitivamente convenuto, in particolare il punto 6 dell'allegato II, non sia in linea con tale obiettivo.

Andrebbe rilevato che l'oggetto del regolamento in questione non riguarda aspetti attinenti alla sicurezza dei prodotti tessili e, pertanto, esso non fornisce gli strumenti necessari alla valutazione e alla gestione dei rischi associati, forniti da altra normativa dell'Unione. Di conseguenza, le informazioni scientifiche obbligatorie sulle possibili reazioni allergiche o altri effetti nocivi non possono influenzare la decisione di includere nuove fibre tessili nell'allegato I. Tale obbligo non apporta valore aggiunto e non fa che imporre all'industria un onere amministrativo superfluo.
